

Alle origini del plebiscito «dei moderni»

CRISTINA CASSINA

Una deliberazione del concilio della plebe romana presieduto dal proprio tribuno: *plebi scitum*, cioè decreto della plebe. Per secoli questo è stato il significato di plebiscito, una parola usata per lo più nell'ambito dell'antiquaria, cioè lo studio erudito delle antiche civiltà. Da notare che, in virtù della *lex Hortensia* del 287 a.C., quel decreto diventò vincolante per l'intera comunità: un fatto che la dice lunga sul legame corrente, fin dal più remoto passato, tra questo istituto e una politica che da un lato ostenta, dall'altro soffre la sua radice popolare. In realtà nulla, o quasi nulla, di tutto questo è passato nella nostra cultura politica sebbene, ancor oggi, il lemma evochi folle smisurate, distese di uomini e di donne a perdita d'occhio, peggio ancora se a braccio teso ad indicare una precisa ideologia. La comune radice "plebea", d'altro canto, non deve portare fuori strada. Nell'uso moderno il termine rimanda a un'accezione molto particolare di plebe perché, nel corso del tempo, essa si è trasformata profondamente fino ad assurgere al rango di popolo: ri-

manda cioè a un sostantivo che nel nostro orizzonte sempre più spesso va in coppia con l'aggettivo sovrano.

Si può dire che il plebiscito *dei moderni* nasca come prima, necessaria, benché approssimativa traduzione di un esercizio quantomeno diffuso del potere sovrano. Il suo ingresso nella politica moderna, non a caso, avviene contestualmente ai due eventi che hanno segnato la nascita del mondo occidentale contemporaneo: la rivoluzione americana e la rivoluzione francese. Certo, sul fatto che il popolo, in virtù delle nuove procedure di voto, potesse esercitare con successo la propria sovranità, autori di epoche vicine e lontane hanno molto indugiato, ancor prima dello scoppio di quelle due rivoluzioni. Il più delle volte questo genere pubblicistico ha messo in ridicolo l'assoluta impossibilità dei votanti di influire sul corso delle cose. Antesignano, di tutto ciò, Jean-Jacques Rousseau. In una celebre pagina del *Contratto Sociale*, il cittadino di Ginevra punta il dito su una situazione che ha del paradossale: «Il popolo inglese cre-

de di essere libero, ma si sbaglia di grosso; lo è soltanto durante l'elezione dei membri del parlamento; appena questi sono eletti, esso diventa schiavo, non è più niente.» (Rousseau 1966, p. 127)

Se è contro la moderna idea di rappresentanza che Rousseau, con queste parole, si scaglia, non si può non notare che il plebiscito, per lo meno al suo affacciarsi sulla scena moderna, abbia conosciuto una storia tutto sommato diversa. Sia chiaro: non si intende affatto negare che singoli fatti, alcuni casi di strumentalizzazione e circostanze poco limpide abbiano ben presto instillato un dubbio sull'effettiva portata di tali procedure. Né che, una volta rotti gli argini, anche sul plebiscito si sarebbe riversato un fiume di polemiche e di accuse tra le più dure.

In realtà il recupero dell'antico termine plebiscito per indicare le moderne votazioni per «sì» e «no» sarebbe stato sancito in testi ufficiali solo a metà Ottocento. L'introduzione, a partire dagli anni sessanta dell'Ottocento, del termine *referendum* per indicare – in buona sostanza – cose molto simili, può allora essere letta come un tentativo *in extremis* per salvare una procedura ormai fortemente dileggiata (Denquin 1976). Eppure nella sua fase aurorale, quanto meno in terra di Francia, questa procedura dai tratti nuovi fu salutata come una grande conquista in termini di eguaglianza e libertà.

1. Una partenza ancipite

La vicenda moderna del plebiscito s'intreccia con un'inedita richiesta di libertà se vero che è nelle colonie ribelli d'Ame-

rica, prima, e nel corso della rivoluzione in Francia, qualche anno dopo, che si ha traccia di prime votazioni che, *ex post*, sono state definite plebiscitarie. Dunque in quelle popolazioni che hanno rivendicato il diritto di decidere in piena autonomia del loro destino politico fino al punto (di non ritorno) di innescare la rivoluzione.

Sulle votazioni delle colonie americane non sappiamo molto; ma quel poco che sappiamo è quantomeno significativo. Si noti, innanzitutto, che delle tredici colonie interessate dal processo d'indipendenza solo due hanno scelto la strada plebiscitaria. Furono il Massachusetts e il New Hampshire i primi Stati moderni ad aver avviato procedure di tipo referendario in relazione al proprio processo costituente. La letteratura afferma che in entrambe le ex-colonie inglesi il processo seguì tappe simili. Il caso del Massachusetts, in ogni modo, è considerato "esemplare":

Una prima votazione popolare viene indetta per decidere dell'opportunità o meno di convocare un'assemblea costituente [...]; l'esito positivo di quella votazione determina l'elezione dell'Assemblea costituente. Segue, quindi, una seconda votazione popolare per accogliere o respingere il testo della nuova costituzione messa a punto dall'assemblea costituente. La rete delle assemblee popolari (*townmeetings*) costituisce lo strumento operativo che consente l'avvio effettivo del costituzionalismo americano [Uleri 2003, p. 116].

L'esemplarità di questo processo si presta a molteplici considerazioni. In primo luogo si deve tenere presente la successione delle fasi: tutto parte con la selezione dell'assemblea costituente; segue la fase del lavoro redazionale; si chiude con la discussione e la votazione in seno alle assemblee popolari. Se poi si aggiunge che il primo testo proposto agli abitanti del Massachusetts

andò incontro a bocciatura (fatto piuttosto raro, quando si parla di ratifiche costituzionali), non è difficile riconoscere che ci troviamo di fronte a una versione anche alquanto raffinata delle moderne procedure referendarie. La Svizzera e la Francia della Quarta Repubblica, ad esempio, adotteranno un copione molto simile (e conosceranno anch'esse clamorose bocciature).

Va però aggiunto che Massachussets e New Hampshire rappresentano due casi isolati. Non solo, infatti, come ho già avuto modo di dire, le altre colonie non sottoposero i propri testi al vaglio dei cittadini. Ma soprattutto il loro esempio non fu seguito a livello nazionale, sicché la costituzione dell'Unione americana – nella versione federalista – conobbe la sanzione di singoli Stati ma non quella della totalità dei cittadini.

In una certa misura, nel caso dei plebisciti sembra riproporsi quello schema interpretativo suggerito da Georg Jellinek a proposito dell'elaborazione della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1789. Mi riferisco alla tesi secondo cui i rivoluzionari francesi, per quanto attiene alla redazione di una carta dei diritti, non guardarono all'esperienza federale bensì all'opera di alcuni singoli Stati. Che nell'agenda politica dei federalisti non rientrasse la preoccupazione di proclamare i diritti imprescrittibili è un dato ormai da tempo accertato; ora è forse possibile aggiungere che non vi rientrò neppure l'eventualità di sottoporre a ratifica popolare il testo della costituzione nazionale. È altrove, in altre sedi, che la Francia potrebbe aver guardato, in cerca di lumi o, più semplicemente, di precedenti. Si noti – tra l'altro – che New Hampshire e Massachussets sono due Stati che vollero dotarsi di

un proprio *Bill of Rights* (non tutti lo fecero). L'esperienza delle ratifiche popolari, per tanto, rafforza a modo suo una tesi che fu proposta più di un secolo fa: essa getta luce, attraverso un'angolazione inedita, su un'idea per certi versi ancora feconda.

Un aspetto, in particolare, sembrerebbe importante e meritorio di approfondimenti: l'intreccio tra libertà e tensione religiosa. Tra i punti proposti da Jellinek, infatti, vi è anche una forte sottolineatura del problema in chiave religiosa: l'autore tedesco, da un lato, sminuisce l'apporto giusnaturalistico e soprattutto rousseauiano (del quale scarse tracce, a suo dire, si troverebbero nella dichiarazione francese); dall'altro, ipotizza la derivazione dell'idea di diritti inalienabili da un concetto-base, quello della libertà di coscienza.

Il punto in sé qui interessa poco e a nulla varrebbe ripercorrere i molti rilievi critici che sono stati mossi a quest'aspetto della sua analisi (su Rousseau tornerò più avanti). Vale invece notare che a scegliere la strada referendaria furono due ex-colonie che si connotano per un fortissimo *pathos* religioso. Lo fecero il New Hampshire e soprattutto «l'indocile» Massachussets. Questa terra di puritani, alle cui spalle c'è una storia secolare di intolleranza ed esclusioni, solo nel 1691 divenne una colonia "normale": «con un governatore di nomina regia, un diritto elettorale non più legato all'ortodossia puritana ma alla proprietà e un limitato editto di tolleranza» (Reinhard 2002, p. 117). Ma un passato di Stato teocratico e la sensazione di appartenere a una comunità di eletti (la chiesa congregazionista) furono duri a morire; così come lo fu quella lunga tradizione di partecipazione diretta alla vita politica attraverso le assemblee cittadine. Del resto sono questa

mentalità e questa tradizione ciò che meglio spiega la precoce vocazione referendaria degli ex-coloni.

Politicamente parlando, però, l'America è lontana. E lo sarà ancora per molto tempo: fino a quando un giovane aristocratico francese non sceglierà il Nuovo Mondo come termine privilegiato per un'accurata comparazione sulle antinomie della politica moderna. Ma ben prima delle analisi di Tocqueville, e per quanto riguarda lo strumento plebiscitario, è alla Francia rivoluzionaria che spetterà di presentare all'Europa il più vasto repertorio sui suoi possibili utilizzi. E tutto questo in poco più di quindici anni. Per tanto, diciamo pure che due ex-colonie hanno aperto la strada; aggiungiamo, ma siamo sul piano delle ipotesi, che i rivoluzionari francesi potrebbero aver attinto dal loro esempio. Ciò non toglie che il plebiscito, per il Vecchio Mondo, è un prodotto tutto francese.

Da dove cominciare? Da una data storica: il 21 settembre 1792. Questo giorno segna un importante tornante nella storia della rivoluzione; dopo la sospensione del re nella giornata del 10 agosto, Parigi ha impresso un'ulteriore accelerazione di marcia: sconfessata la Legislativa, il potere è provvisoriamente confidato a un Consiglio esecutivo in attesa dell'esito delle prime elezioni indette a suffragio universale maschile, senza distinzione cioè tra cittadini attivi e passivi. Da queste procedure (caotiche, perché segnate dalla presenza del nemico, interno ma anche alle porte), uscirà l'assemblea più longeva nella storia della rivoluzione: quella Convenzione Nazionale chiamata a dare alla Francia repubblicana un nuovo assetto politico e giuridico.

Il 21 settembre, giorno successivo alla vittoria di Valmy, è anche la data in cui la

Convenzione Nazionale tiene la sua prima riunione. L'assemblea è composta da circa 900 membri, molti dei quali chiamati per la prima volta a sedere in un grande consesso politico. Il processo verbale della giornata restituisce intatta (ma potrei dire palpabile) l'aura sacrale, di grandissima attesa, che aleggiò nella rumorosa *salle du Manège*. Mentre si succedono alla tribuna, i relatori appaiono ugualmente angosciati dalla ricerca di una formula, di una frase, insomma di un qualche cosa in grado di sancire al meglio l'eccezionalità del momento. Nello stesso tempo, chiarissima e comunemente sentita, in tutti loro, è la necessità di dare al paese un segnale forte, comunicando ai cittadini che, sotto la guida di questa nuova assemblea, l'ordine sarebbe stato presto ristabilito. Diverse proposte furono lanciate e molti relatori insistettero sulla necessità di stringere un patto: molto condivisa, infatti, era l'idea che in qualche modo si dovesse cementare l'alleanza tra popolo e Convenzione.

Presa la parola, il convenzionale Danton fugò ogni dubbio sul modo in cui l'assemblea avrebbe dovuto procedere con un discorso di grande trasporto e rara lucidità. Ecco il passaggio centrale:

Vi sono stati proposti dei giuramenti; è necessario, in effetti, che intraprendendo questa vasta carriera che dovete percorrere, facciate conoscere al popolo, attraverso una dichiarazione solenne, quali sono i sentimenti e i principi che presidieranno ai vostri lavori. Non può esistere Costituzione se non quella che sarà testualmente, nominativamente accettata dalla maggioranza delle assemblee primarie. Ecco ciò che dovete dichiarare al popolo [*Archives Parlementaires*, tomo LII, p. 71].

In modo del tutto inconsapevole, le parole di Danton cristallizzavano la funzione che il "plebiscito" (ricordo che la parola,

nella sua accezione moderna, ancora non c'era) avrebbe assolto di lì in avanti: quella di chiamare il popolo a giudicare l'operato dell'Assemblea politica nazionale, accettando o rifiutando un testo, o un singolo atto, di valore costituzionale.

E così, in effetti, è stato. Facendo leva su insiemi più o meno ampi di cittadini, utilizzando anche procedure e modalità diverse, ottenendo tassi di partecipazione tra i più vari, certo; dunque delineando un quadro quanto mai mosso e articolato che si aggiunge alla già ambigua storia elettorale francese; ma, in ogni modo, avendo presente una stessa finalità: attribuire al popolo il diritto di intervenire (anche se in modo secco e perentorio, riducendo l'espressione a un solo monosillabo) su importanti questioni istituzionali. Quest'affermazione potrebbe sollevare molte e legittime obiezioni, per cui mi accingo ad aggiungere due cose: non tutti i regimi della storia contemporanea francese avrebbero fatto proprio questo principio; quanto al grado di libertà di espressione da parte del popolo, è una questione assai complessa, che mi capiterà di incrociare ma che non affronterò in questa sede.

Mi preme invece tornare alle parole di Danton per una duplice sottolineatura. La prima chiama in causa ancora Rousseau, e in particolare questo passo del *Contratto Sociale*: «Ogni legge che non sia stata ratificata direttamente dal popolo è nulla; non è una legge» (Rousseau 1966, p. 127). Non si tratta delle stesse parole né del medesimo oggetto: Danton pensa alla costituzione in termini di "patto sociale" mentre Rousseau sta parlando di leggi fondamentali, cioè politiche, nel suo vocabolario. Innegabile, nondimeno, è che ci troviamo di fronte a uno stesso filo di pensiero. Sempre Rousse-

au, d'altra parte, aveva anche scritto che il fine del patto sociale è la tutela dei beni e delle persone: espressione che troviamo, guarda caso, nel secondo decreto approvato dalla Convenzione in quello stesso giorno. E sono questi due «fatti» (nell'accezione di E.H. Carr 1966) ciò che consente di recuperare, almeno in parte, il ginevrino nella genealogia intellettuale di questo ambito problematico. Sicché non sarebbe fuori luogo evocare – anche se parzialmente, ma comunque in funzione "anti" Jellinek – il cuore di una celebre tesi di Jacques Julliard: *la faute à Rousseau*.

L'altro aspetto da ricordare è che le parole di Danton non caddero nel vuoto. Al contrario, la loro importanza è testimoniata dal fatto che furono poste in apertura alla costituzione del 1793: ancor oggi questo testo è aperto da tre importanti decreti emanati nel settembre del 1792, primo dei quali il decreto che recita *qu'il ne peut y avoir de Constitution que celle qui est acceptée par le peuple*.

Nella formulazione scelta per il decreto (buona parte del dibattito successivo all'intervento di Danton verte proprio su questo punto) appare in modo ancora più chiaro quale principio fondativo si volesse sancire. Perché, in qualche misura, quelle parole sembrano scritte appositamente per completare il senso dell'articolo 16 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* (nella redazione del 1789). Se quell'articolo stabilisce che «ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione», il decreto del 1792 apporta un'idea complementare: che la costituzione, oltre che giusta, dovesse essere anche condivisa.

Stabilito questo importante principio, la Convenzione delegò ad apposita commissione lo studio dei progetti. Ma qui inizia un'altra storia: la storia francese, per l'appunto, dell'*apprentissage* plebiscitario. Storia emblematica, come si è già detto, dato che essa potrebbe fungere da campionario pressoché esaustivo di una vasta gamma di situazioni, assai differenti e talvolta anche opposte. Una storia da cui, se ripensata in chiave comparativa, vi è ancora molto da imparare. Non a caso Ignazio Tambaro, un giurista italiano che lavorò a cavallo tra Otto e Novecento, attribuì alla Francia la primogenitura dell'istituto plebiscitario: «Il plebiscito, nel suo significato moderno, può dirsi un'istituzione essenzialmente francese. Fu nell'avvicinarsi delle rivoluzioni e delle reazioni che la pianta plebiscitaria venne sviluppando i suoi germogli» (Tambaro, 1906-12, *ad vocem* "Plebiscito").

Con questa immagine di grande effetto comunicativo, Tambaro forse ascrive alla nazione d'Oltralpe troppi meriti. Del resto il ritmo binario attribuito all'intera vicenda non sempre funziona. Ciò che invece è indubbio, è che in pochi ma turbinosi anni si consumò l'iniziazione di questo istituto nella storia moderna. Iniziazione che, sempre al di là delle Alpi, ha scandito e ritmato (prevalentemente) le tappe di una tormentata vicenda costituzionale: solo con l'impianto della Quinta Repubblica (ma siamo oramai alla seconda metà del Novecento) questo binomio plebiscito-costituzione potrà essere sciolto.

Di fronte alla vastità del tema, e alle sue possibili molteplici declinazioni, s'impone una radicale potatura. In questo contributo mi muoverò prevalentemente nell'arco cronologico del lungo Ottocento, anche se in conclusione mi capiterà di sfociare nel

pieno Novecento. In ogni modo mi soffermerò sulla prima stagione plebiscitaria per alcune considerazioni a riguardo della sua celebrazione; discuterò dei plebisciti napoleonici e prenderò in esame qualche passo della letteratura pro-bonapartista; chiuderò sul nodo (solubile o insolubile?) che chiama in causa la coppia "plebiscito" e "rappresentanza".

2. 1793

Anno *terribilis* sotto molteplici profili, il 1793 è anche l'anno in cui si tiene il primo plebiscito di natura costituzionale nella storia francese (ed europea). A questa prima e fondatrice esperienza, è doveroso concedere uno spazio adeguato; a cominciare da questioni a prima vista banali (ma che in realtà non lo sono affatto) quali il contesto e le modalità secondo cui si svolse la ratifica.

Il contesto, in primo luogo. Il plebiscito si tiene a partire dalla metà di luglio 1793, poco più di un mese dopo l'estromissione della Gironda dalla Convenzione: è stato dunque indetto quando i giacobini hanno ormai nelle loro mani, saldamente, la guida della rivoluzione. Solo a Parigi, però, perché la situazione interna, oltre che esterna, non è delle più rassicuranti. Le armate rivoluzionarie si trovano impegnate su diversi fronti mentre in molte zone della Francia infuria la rivolta federalista fomentata dai girondini. Di questa situazione, un recentissimo libro imperniato sulla figura di Augustin Robespierre offre un'interessante istantanea (Luzzatto 2009). La ribellione che più desta preoccupazione, in ogni modo, è ancora quella della Vandea

le cui armate, proprio nel mese di giugno, hanno ottenuto due importanti vittorie. Si aggiunga che il 13 luglio la monarchica Charlotte Corday uccide, nella sua casa parigina, il leader giacobino Jean-Paul Marat, instancabile redattore dell'«Ami du peuple»: a riprova che incertezze e difficoltà, che incombono su tutto il paese, si ripercuotono fino a Parigi, dunque al cuore della direzione giacobina.

È in un contesto segnato da mille incertezze, e tutt'altro che pacificato, che dunque si svolge la prima esperienza plebiscitaria. Essa, in realtà, non riguarda un unico testo: ciò che è sottoposto a ratifica è una nuova redazione della dichiarazione dei diritti (che ora consta di 35 articoli) e l'atto costituzionale vero e proprio, approvato dalla Convenzione nella seduta del 24 giugno. Soprattutto del secondo va detto che è un testo confezionato in seguito a una brusca accelerazione del processo costituente. Il Comitato di costituzione di 9 membri, costituitosi a settembre del 1792, aveva prolungato i lavori per troppo tempo, discutendo con estrema cura varie bozze di progetti – tra cui un posto a parte spetta alla celebre proposta di Condorcet (Godechot 1951, Martucci 2001) – ma anche tergiversando su aspetti minori o per le più diverse ragioni. Per ben due volte la sua composizione era stata rivista. Dopo le giornate del 31 maggio e 2 giugno 1793, i giacobini ritengono di dover chiudere rapidamente la questione; anche per mostrare al paese che sono capaci, più dei loro avversari, di lavorare concretamente. Così, il 29 maggio il Comitato è nuovamente modificato (vi entra Saint-Just) mentre il 2 giugno la Convenzione decide che d'ora in avanti si occuperà della costituzione ogni giorno, dedicando ad essa tutta la seduta pomeri-

diana. E infatti l'assemblea procede spedita: il progetto, presentato il 10, è approvato con alcune piccole modifiche il 24. Solo tre giorni dopo, un decreto della Convenzione stabilisce le linee guida da seguire per la ratifica a livello di assemblee primarie.

Poche, ma necessarie osservazioni sulle modalità di voto (su cui disponiamo dei preziosi lavori dello storico Baticle). Innanzitutto si tratta di un voto *assembleare* perché si svolge, appunto, in sede di assemblee primarie. Ma ciò che, a prima vista può, sembrare estremamente semplice, in realtà implica una serie lunghissima di procedure preliminari: la convocazione dell'assemblea, l'appello, l'elezione del presidente, la costituzione di un *bureau*, la decisione sul come procedere. Assolti questi primi compiti, c'è ancora la lettura dei testi, il loro commento (articolo per articolo) e talvolta anche la traduzione nelle lingue o nei dialetti locali. Tutte queste fasi, del resto, sono anch'esse preparatorie per il passaggio successivo, quello della discussione, su punti specifici e poi generale. Solo allora, solo dopo aver assolto tutte queste operazioni (magari anche per mezzo di convocazioni successive), si passa il voto. Voto che si svolge secondo le modalità più varie: per alzata di mano, per acclamazione, grazie a un foglio scritto, rispondendo oralmente, cambiando posizione nella sede... in ogni modo sempre sotto l'attento controllo di ispettori centrali.

Uno dei più recenti studi su tali argomenti invita a leggere nei risultati di queste votazioni non tanto il grado di adesione al nuovo regime, quanto la capacità del governo giacobino di muovere e ottenere consenso (Gueniffey 1993, p. 254). Il suo autore, dunque, suggerisce di individuare da subito, a partire da questa prima espe-

rienza, una direzione di marcia privilegiata nell'esercizio plebiscitario: quella che dall'alto va al basso, più che dal basso in alto, il che equivale a suggerire quale capacità di controllo da parte dei governanti sui governati sia possibile in simili occasioni.

La questione è senz'altro importante, dato che mette in gioco altri aspetti dello stesso problema. Per riprendere le parole di un analista contemporaneo, «mentre è ragionevole collocare nell'humus democratico la matrice genetica dell'istituto referendario, non per questo possiamo o dobbiamo trarne la conclusione che le votazioni referendarie producano necessariamente decisioni che rafforzano l'elemento democratico» (Uleri 2003, pp. 16-17): sono parole che calzano perfettamente anche per il plebiscito giacobino.

Si consideri la stessa questione dal punto di vista del diritto pubblico. Nel panorama rivoluzionario (e non solo), la costituzione dell'anno I è il testo che pone il popolo al più alto grado. Gli conferisce senza equivoci la sovranità: «la sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e inalienabile», articolo 25 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*; inoltre, gli attribuisce funzione "deliberativa" sulle leggi: in realtà se l'articolo 10 della Costituzione del 1793 recita «[il popolo sovrano] delibera sulle leggi», un articolo successivo e relativo alle assemblee primarie precisa che «I suffragi sulle leggi sono dati attraverso sì e attraverso no» (articolo 19). Il popolo, in questo testo, è innalzato sotto ogni profilo, quasi osannato. Allo stesso tempo, però, il controllo esercitato dagli agenti del potere centrale sulle procedure di voto inficia inevitabilmente l'esercizio di quella sovranità che il testo, oggetto di plebiscito, sancisce a

chiare lettere. Come nota Roberto Martucci a proposito di questo primo «rito referendario», «chiedersi se ci sia stata anche libertà di voto mentre in tutta la Francia era in corso una gigantesca caccia all'uomo contro i Girondini superstiti, appare un interrogativo retorico» (Martucci 2001, p. 260). A questo primo cortocircuito tra diritto e fatto, tra governanti e governati, tra élite (i giacobini) e popolo (chi può fregiarsi del titolo di cittadino), se ne aggiunge un altro di grande effetto.

A precisare tempi e modalità di voto, la Convenzione giunge il 27 giugno 1793. E senza discussione, per altro, perché l'assemblea si limita a fare propria, con grande entusiasmo, la proposta formulata dal Comitato di Salute Pubblica e presentata dal cittadino Barère. Il suo discorso, pieno di enfasi e di passaggi retorici, si distingue per una lettura in chiave mitica (se non addirittura religiosa) della grande prova cui il paese è ora chiamato. Tale, ad esempio, appare una riflessione sulle date. Barère nota che la Convenzione ha votato il progetto in quello stesso 23 giugno in cui fu pronunciato il giuramento della pallacorda; nota altresì che è dal 14 luglio (altra data fortemente simbolica) che le assemblee primarie e le altri sedi preposte al voto cominceranno a riunirsi; ma sopra tutte vi è la data del 10 agosto: questa giornata a suo dire «immortale», poiché segna la caduta di ogni tirannia, è stata scelta per mettere in scena (in modo corale) la raccolta dei voti a Parigi, sull'altare della patria: atto solenne e fondativo per mezzo del quale il popolo si unirà, rigenerandosi, alla nuova costituzione.

Si noti che, unitamente alle (pochissime) istruzioni circa le modalità di voto, il decreto stabilisce che le assemblee prima-

rie sono tenute a designare un rappresentante da inviare alla festa del 10 agosto. Il fatto che nel decreto di convocazione delle assemblee primarie si prenda in considerazione più la celebrazione del risultato, che non i modi di raccolta dei voti, la dice lunga sulla sicurezza dei proponenti in ordine al risultato finale. Di fatto, l'idea di un rigetto non sfiora minimamente il relatore. Tale impressione si ricava, in maniera indiretta, riflettendo su un interrogativo retorico, ripetuto in modo quasi martellante, su cui è costruita la parte centrale del discorso di Barère. «Chi mai» si chiede a più riprese il relatore «potrebbe opporsi a che il popolo esprima liberamente il suo voto per la Costituzione?» (*Archives Parlementaires*, tomo 67, p. 556). Come dire che l'unico pericolo immaginabile è che, in qualche modo, i nemici della Rivoluzione facciano tacere il popolo; ma se questi avrà facoltà di parlare incontrovertibile è che «il suo voto» sarà «per la Costituzione».

E difatti è su un altro piano che si deve cercare il senso ultimo e profondo di un'operazione la quale, da qualunque punto la si guardi, è però complessa e macchinosa. La peculiarità del discorso giacobino, che sul filo della virtù si arroga il diritto di parlare in nome del popolo, e, più in generale, la cultura politica del tempo, conferiscono all'iter plebiscitario l'aura di un rito di natura civile, più che il significato di un banco di prova per il governo. È l'inclusione nella nazione, piuttosto che il giudizio sull'operato della Convenzione, ciò a cui si tende attraverso la raccolta dei voti. I quali voti, in sé, contano poco o nulla: nessuno in realtà se ne è mai preoccupato, per lo meno nei primi tempi della rivoluzione (Gueniffey 1993). Ciò che è importante, per contro, è la messa in scena dell'appartenenza



Scheda per il referendum della Repubblica romana

alla comunità nazionale attraverso la convocazione su (quasi) tutto il territorio delle assemblee primarie: le quali, nel dettato costituzionale, sono le monadi, gli atomi, l'unità indivisibile della sovranità.

In un tempo in cui la ritualità è stata da poco sottratta alla Chiesa e alla monarchia di diritto divino, non può stupire con quale attenzione si preparassero le feste civili. Mona Ozouf ha dedicato a questo argomento un libro molto bello, dove il significato di ogni singola festa è decifrato con intelligenza e finezza. Quella della costituzione dell'anno I (come sarebbe stata chiamata di lì a poco) si tiene il 10 agosto 1793: dunque, come si è detto, nell'anniversario di una giornata importante, ma anche gravida di violenza. Alla preparazione dei festeggiamenti, demandata al Comitato per l'istruzione pubblica, contribuiscono in misura preponderante il pittore David e il giacobino Lakanal, già distintosi per l'abolizione delle Accademie reali e per essere stato relatore, il 26 giugno, del progetto (si noti) *d'éducation du peuple français*: progetto in cui, guarda caso, alla funzione pedagogica della "festa" è dedicata larga parte. Nessuno stupore, dunque, se la Convenzione

stessa è chiamata ad approvare, con apposito decreto, tempi, contenuto e modalità di svolgimento della «Fête du peuple français, un et indivisible, au jour où il sera proclamé que la Constitution est acceptée» (articolo 69, comma 5 del progetto del 26 giugno 1793).

Colpisce, leggendo il decreto della Convenzione, la sovrapposizione di ritualità cristiana e di simbologia pagana. L'ora e il luogo del ritrovo, ad esempio: le 4 del mattino in piazza della Bastiglia, affinché i primi raggi del sole – «simbolo della verità» – si irradiano sulla folla. Lì, tra le rovine del grande carcere d'antico regime, si leverà la fontana della Rigenerazione, rappresentata dalla Natura: essa offrirà «acqua pura e salutare» (*Ordre et Marche* [1793], p. 2) da cui berranno, a turno, ma sempre dalla stessa coppa, il presidente della Convenzione e 86 commissari scelti, tra tutti gli inviati delle assemblee primarie, a rappresentare il proprio dipartimento. La sfilata, scrupolosamente organizzata in stazioni a carattere pedagogico (è nella quarta che «sarà rappresentato, in scultura, grazie a una figura colossale, il *popolo Francese*»: si tratta dell'Ercole descritto da Lynn Hunt, 2007), si snoderà lungo Parigi fino a raggiungere il Campo di Marte. Sulla grande spianata avrà luogo la cerimonia clou, con la deposizione delle tavole della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* e dell'Atto Costituzionale in un altare della patria alla cui erezione contribuiranno tutti i convenuti; ciascuno vi deporrà i ferri del mestiere o i frutti del proprio lavoro: l'altare si troverà così addobbato assai più magnificamente che non grazie «agli emblemi ricercati di una futile e insignificante pittura» perché si vedrà «un popolo immenso e laborioso che fa omaggio alla patria degli strumenti

del suo mestiere, coi quali fa vivere sua moglie e i suoi figli» (ivi, p. 7). Che quest'ultima specificazione non sorprenda: l'involuzione di ottobre 1793, ossia l'estromissione delle donne dalla sfera pubblica, unitamente all'elogio dell'austera moralità del sanculotto, lavoratore e padre di famiglia, sono – non scordiamolo – ormai alle porte.

Tornando alla cerimonia, tra i momenti più rappresentativi è da ricordare la consegna al presidente della Convenzione di un rametto da parte di ciascun rappresentante degli 86 dipartimenti: egli ne farà un unico fascio, raccolto con un nastro tricolore, che offrirà al popolo «per rappresentargli che sarà invincibile se non si divide» (ivi, p. 8). La minaccia federalista, come si vede, è una minaccia incombente anche sulla festa del 10 agosto 1793.

Momento culminante di questa liturgia politica di massa è tuttavia la raccolta dei voti che il Presidente avrà cura di porre sull'altare; il «voto del popolo francese» sulla costituzione sarà così proclamato «in presenza di tutti gli inviati del sovrano, e sotto la volta del cielo» (ivi, p. 7). Torna anche qui, sotto altra veste, l'intreccio di sacro e profano perché il sovrano cui il decreto si riferisce altro non è che il popolo stesso. Ed è un popolo volutamente indistinto, pur in presenza di segni di riconoscimento, quello che partecipa alla festa; poiché, come spiega in altra pagina sempre lo stesso decreto:

Qui tutto si eclissa, tutto si confonde in presenza delle assemblee primarie; qui, non c'è più corporazione; tutti gli individui utili della società, saranno indistintamente confusi sebbene caratterizzati dai loro segni distintivi, così si vedrà il presidente del consiglio esecutivo provvisorio, sulla stessa linea del fabbro; il sindaco con la sua sciarpa, a fianco del macellaio o del muratore; il giudice nel suo costume, e con il cappello di piume, accanto al tessitore e al ciabattino; il nero

Africano, che differisce solo per il colore, camminerà a fianco del bianco Europeo... [ivi, p. 3].

Il 1793 è, per molti versi, un anno eccezionale nella storia francese: si può ora dire che la stessa eccezionalità investe il profilo plebiscitario. La gioiosa partecipazione alle assemblee primarie di donne e fanciulli; le feste, i canti e le parate, offerte anche nei singoli cantoni a celebrazione dei risultati; la volontà di dare forma a un popolo uno e al tempo stesso plurimo, nel giorno dedicato alla raccolta e alla proclamazione ufficiale dei risultati, costituiscono altrettante pagine di un libro che non si sfoglierà più, per lo meno sul territorio nazionale. L'accettazione della costituzione dell'anno III non darà vita a un pari entusiasmo; e se pure un giovane generale corso, a commento di quella ratifica, il 26 fruttidoro anno III scriverà che «un giorno sereno si sta levando sul destino della Francia» (Bonaparte, *Correspondance générale*, I, p. 265), nessuna celebrazione ufficiale verrà a salutare i risultati. Il 13 vendemmiaio, appena un mese dopo, quello stesso generale avrebbe guidato le sue truppe contro le sezioni (moderate) che, a Parigi, protestavano contro "l'obbrobrio giuridico" dei decreti detti dei «due terzi». E sempre lo stesso generale, trascorsi altri quattro anni, si sarebbe trovato al centro delle manovre che porteranno al colpo di Stato di brumaio anno VIII. Ma qui si apre un altro capitolo della storia francese.

3. «Mani e piedi legati»

Napoleone prima, e Luigi Napoleone mezzo secolo dopo, hanno impresso all'eser-

cizio del plebiscito una torsione unica e inequivocabile. Ne hanno fatto lo strumento principe per trasferire la sovranità dal corpo della Nazione a quello di un capo (sul modo, tornerò dopo). E lo hanno fatto avvalendosi di titoli e di strumenti anche diversi, plasmatis sulle rispettive capacità e attitudini.

Nessun dubbio sull'importanza del generale Bonaparte in questa vicenda. Anche perché è noto che è lui che vuole, ma si potrebbe dire impone, l'unzione plebiscitaria al colpo di stato di Brumaio. La ratifica della costituzione dell'anno VIII, svoltasi attraverso la raccolta dei voti su registri pubblici, rappresenta un momento di passaggio. L'oggetto del voto è una costituzione, come nel 1793 e nel 1795, ma si tratta di una costituzione assai particolare. In quanto frutto di una elaborazione a dir poco concitata, essa presenta lacune inquietanti: nessuna indicazione su dove risieda la sovranità dato che ciò che manca è la stessa definizione della sovranità; talvolta si parla di Francesi, talvolta di Repubblica e di Nazione, ma sempre in termini vaghi. Mette conto notare, di fronte a tanta imprecisione, il rigore che distingue due articoli in particolare. L'articolo 39, dove compaiono i nomi dei futuri consoli: Bonaparte, Cambacères e Lebrun. L'articolo 95 (l'ultimo) che recita: «la presente Costituzione sarà subito offerta all'accettazione del popolo francese».

Nome proprio e popolo, ossia gli ingredienti base della cucina bonapartista. In realtà, nella costituzione dell'anno VIII, questi elementi si mimetizzano, oscurati come sono dall'impianto complessivo della nuova articolazione dei poteri e delle assicurazioni sociali. Tra l'istituzione del Senato, del Tribunato e del Corpo legislativo, da un lato, tra la riconferma dei giudici di ogni

ordine e grado, i capi dedicati alle armate e alle colonie, da un altro, tra gli articoli che hanno per oggetto gli emigrati, tenuti (per ora) di là dalle frontiere, da un altro ancora, il cittadino – a ben vedere – potrebbe anche perdere il filo importante. Che è quello, per l'appunto, di una nuova modalità di interazione tra un uomo e il popolo. È quanto mostra, ora senza esitazione alcuna, la decisione presa dai consoli nel 1802 e da essi sottoposta al vaglio dei cittadini-elettori: «Il popolo francese sarà consultato su questa questione: *Napoleone Bonaparte sarà Console a vita?*» (Decisione del 20 floreale anno X, articolo primo).

Le novità implicite in questa secca, ma efficace formulazione non devono sfuggire. Si pensi in primo luogo al numero degli elementi che entrano in gioco: due, e due soltanto. Da un lato sta il popolo (redatto in minuscolo) e dall'altro l'uomo; ma questa giustapposizione, a prima vista tanto semplice, si articola grazie alle funzioni cui sono chiamati l'uno e l'altro. Al popolo si chiede di agire, di rispondere alla questione lì indicata, mentre l'uomo non sembra dover far altro se non aspettare passivamente l'esito della consultazione. Così, con la decisione del 20 floreale, ci troviamo di fronte a una sorta di corteggiamento del cittadino-elettore: non solo il popolo «sarà consultato», ma i cittadini «sanno invitati» a consegnare, sui registri, il proprio *voeu*, cioè il proprio «voto». Voto, però, non solo come frutto di una scelta, ma anche come manifestazione di un desiderio, persino di un augurio.

C'è, infatti, in questa votazione plebiscitaria una spiccata componente celebrativa (ma non festiva). Lo si intuisce riflettendo sul testo del Senato-Consulto che proclama i risultati. Nel secondo articolo si parla di

una statua che dovrà essere eretta per attestare «la riconoscenza della Nazione». Nel terzo, addirittura, si dice che il Senato porterà al Primo console «l'espressione della confidenza, dell'amore e dell'ammirazione del popolo francese».

Il popolo, insomma, in questo primo momento del plebiscito bonapartista, è un popolo-soggetto, ed è un soggetto-agente o, meglio, un soggetto-senziente. La sua azione non si esaurisce nell'atto di "consegnare" il voto, ma si protrae (si compiace?) nella manifestazione dei propri sentimenti nei confronti del Primo console. In qualche misura, c'è una comunicazione di tipo affettivo che si viene a stabilire tra i due termini del discorso. Sarebbe interessante capire, a questo proposito, se siamo di fronte al recupero di un cerimoniale d'antico regime oppure a una anticipazione (del tutto intuitiva) della conversione di Auguste Comte al «linguaggio del cuore» (Larizza 1999). Come che sia, Napoleone si appropria di un canale privilegiato per accedere al popolo, chiarendo allo stesso tempo la funzione a cui è chiamato il plebiscito. Un tale istituto si presta ora ad una comunicazione diretta che faccia leva non dico solo, ma che tenga conto anche, dei sentimenti. *Appel au peuple*, come è noto, è la dizione più comunemente usata per designare le ratifiche nel periodo napoleonico. E anche qui, *appel* non si traduce solo con «appello», ma anche con «invito», «chiamata», «invocazione». Se ci poniamo dal punto di vista di chi indice il plebiscito, si può cogliere la formulazione di una richiesta, quasi un invito all'espressione. L'immagine che si vuole proporre, insomma, è quella di una circolarità tra i due elementi interessati dal plebiscito.

Le votazioni plebiscitarie di Napoleone Bonaparte, in ogni modo, prestano il fianco a molte critiche. Le modalità di voto, la coercizione reale o presunta, il fallimentare risultato dell'ultima prova, tenuta nel maggio del 1815 sotto la minaccia imminente della guerra, inducono ad essere molto cauti nella lettura complessiva del problema. Il generale ha inaugurato una nuova forma di comunicazione tra capo e popolo e ne ha saputo ricavare molto sul piano politico. Senza tuttavia approfondire, più di tanto, la portata teorica della questione. Non a caso è nelle riflessioni *ex-post*, in primo luogo nell'opera del nipote, secondariamente nella pubblicistica di alcuni sostenitori del Secondo impero, che il plebiscito sarà temmatizzato concettualmente.

Le novità introdotte da Luigi Napoleone Bonaparte sono importanti al punto che, altrove (Cassina 2007), ho sostenuto che solo a partire dalle ratifiche indette dal nipote è possibile parlare di consacrazione del plebiscito *dei moderni*: è nella prova tenuta il 20 e 21 dicembre 1851 che si possono riconoscere gli inequivocabili attributi di un esercizio moderno di questa modalità di voto.

Quanto al suo significato, è sufficiente sfogliare la produzione a stampa giovanile, la copiosa corrispondenza, gli articoli sui giornali, per inquadrare peso e centralità del discorso plebiscitario nella dottrina del secondo Bonaparte. Napoleone I, per il nipote, vanta un titolo di legittimità di cui nessun reale, borbonico o orléanista che sia, potrebbe disporre: i voti, i milioni di voti che in più occasioni sono riversati sulla sua persona. Palesemente ingigantite, quelle cifre pesano, contano, gravano come macigni e urlano vendetta: e se a farsene interprete è un altro Bonaparte, cosa che in sé non può stupire, è però un segno dei

tempi che lo faccia seguendo un tracciato nuovo e peculiare.

Si potrebbe infatti affermare che il generale Bonaparte ha voluto "giocare" con gli *appels au peuple*. Per i giacobini la ratifica della costituzione è stato anche lo spunto per una grande festa a cemento dell'unità nazionale. Il generale corso, dal canto suo, ha passato una mano di vernice affettiva sulle procedure di accettazione, inaugurando quel corto circuito capo-popolo di cui si è detto. Altra ancora è la strada di Luigi Napoleone. In questa, che senza dubbio è una delle teste regnanti meglio preparate nell'Europa ottocentesca, si agitano idee forti più che sentimenti.

Luigi Napoleone è un *esprit géométrique*, un uomo abituato al calcolo e all'analisi. Egli è cosciente che «la causa napoleonica va all'anima; essa commuove, risveglia ricordi palpitanti ed è sempre con i cuore che si smuovono le masse. Mai con la fredda ragione» (L.N. Bonaparte a N. Vieillard, 23 marzo 1842, *Archives Napoléon* 400 AP 41). Tuttavia i tempi sono cambiati ed anche il plebiscito deve piegarsi a una logica, non fredda, ma comunque razionale, in linea con i tempi nuovi.

Chiaro nella formulazione, concessivo nelle modalità di attuazione (l'espressione del voto per la prima volta è segreta e individuale), impressionante per i risultati ottenuti (una pioggia di oltre sette milioni di voti), il plebiscito di Luigi Napoleone inaugura davvero un'epoca nuova: quella in cui un'arma pericolosissima è offerta al popolo senza che esso, in realtà, si renda conto del potere di cui potrebbe disporre. A Victor Hugo, il più acerrimo avversario del nipote, non sfuggirà questo lato grottesco del plebiscito del 20 e 21 dicembre 1851.

Quelle date resteranno come una mac-

chia indelebile nella memoria nazionale. Quando era solo un aspirante alla successione imperiale, Luigi Napoleone aveva steso pagine importanti per attualizzare le *idées napoléoniennes* sul potere; ed in una corrispondenza privata aveva paragonato l'azione del buon politico al quella del saggio pastore «che protegge, nutre il suo gregge». Tanto più duro appare allora questo passo tratto dal caustico *Napoléon le Petit*: «il voto del 20 dicembre ha abbattuto l'onore, l'iniziativa, l'intelligenza e la vita morale della nazione. La Francia è andata a questo voto come il gregge va al mattatoio» (Hugo 1987, p. 99).

Si sa che quel *pamphlet*, redatto in un solo mese di lavoro, costituisce una miniera inesauribile di citazioni contro ciò che, sempre grazie a Victor Hugo, ben presto diverrà *le crime*. Lo storico e il critico letterario non hanno che da affondarvi le mani. Anch'io vi ho attinto per la titolazione di questo paragrafo e, prima di passare oltre, è necessario scioglierne il senso. Dirò allora che la formulazione ufficiale del plebiscito sottoposto a ratifica – e cioè: «il popolo francese vuole il mantenimento dell'autorità di Luigi Napoleone Bonaparte e gli delega i poteri necessari per stabilire una costituzione sulle basi proposte nella "proclamazione"» – nella prosa hugoliana diventa: «il popolo francese intende rimettersi *mani e piedi legati* alla discrezione del Signor Luigi Bonaparte?» (ivi, p. 23, il corsivo è mio).

4. *Può un fiume «risalire alla sua fonte»?*

Pur con intento denigratorio, la parodia di Hugo non modifica un punto importante, il

ruolo del Popolo come soggetto interpellato, dunque come detentore ultimo della decisione sovrana (sia pure per un attimo e su un piano di mera possibilità). Di questa centralità, la pubblicistica bonapartista fiorita dopo il crollo del Secondo impero offre parecchi spunti di riflessione: tra gli autori che si cimentarono con la questione, un posto a parte merita Gustave Cunéo d'Ornano.

Giovane e riottoso deputato della Terza Repubblica (era nato nel 1845), Cunéo d'Ornano è una presenza continua sui banchi della pattuglia bonapartista, da dove assiste, una volta conclusosi il lungo processo costituente, tanto alla meteora boulangista quanto a rimpasti e infinite negoziazioni tra i diversi raggruppamenti parlamentari. La sua riflessione sul plebiscito, non a caso, nasce dalla delusione nei confronti di una politica che, a suo dire, ha voltato le spalle a «i principi» per inseguire solo e soltanto «i risultati».

Due assi sono importanti nel suo ragionamento: la consapevolezza di rappresentare una tradizione ben radicata, per un verso, e la volontà di porre un problema di principio, un problema di altissimo contenuto, che va ben oltre la questione della successione imperiale, per un altro. Assi intersecanti, ovviamente, ma che qui terrò distinti per ragioni di organizzazione espositiva.

Il peso della tradizione può diventare un'arma davvero pungente nelle mani di chi è capace di brandirla. Così Cunéo d'Ornano che, in poche pagine, tratteggia uno sviluppo del plebiscito (di taglio costituzionale) di incommensurabile chiarezza. Nella sua genealogia figurano i grandi personaggi di una storia non sempre lineare: egli ricorda, nell'ordine, Danton, Camille Desmoulins,

Napoleone, Ledru-Rollin, Luigi Napoleone e infine Gambetta; alterna, dunque, utilizzi e percezioni dell'istituto plebiscitario che agli occhi dello storico non possono non apparire diversi. Ledru-Rollin, ad esempio: la sua funzione di *trait-d'union* tra i due Bonaparte appare quantomeno eccentrica.

Il caso di Desmoulins, tuttavia, è ancora più interessante. Mette conto notare, in primo luogo, che al *vieux cordelier* si richiamano anche altri autori bonapartisti impegnati nella campagna pro-plebiscito. In particolare vi è chi, diversamente da Cunéo, evoca la figura di Desmoulins per il fatto di aver proclamato – e al tempo stesso violato – il nocciolo di ciò che ben presto sarebbe divenuta la dottrina imperiale per eccellenza: Desmoulins, infatti, è tra coloro che hanno negato a Luigi XVI la possibilità di un *appel au peuple*. Il suggerimento della pubblicistica bonapartista ha un suo indiscutibile fondamento. Perché, a pensarci bene, il primo utilizzo moderno del plebiscito avrebbe davvero potuto essere questo: un «appello» da parte del monarca al suo popolo, nell'estremo tentativo di ottenere clemenza, se non la piena salvezza.

E l'intreccio che si delinea merita attenzione. Statuire il principio della sovranità popolare è un passo importante, nella politica moderna, ma al tempo stesso vago, e ancora insufficiente, per lo meno fino a quando le parole non siano irrobustite e corroborate da un contenuto appropriato. «L'Appello al popolo» nota un vecchio bonapartista, «era, nella teoria dei repubblicani del secolo scorso, un principio di diritto assoluto» (Amigues 1881, p. 13). Assoluto, concreto, maestoso e, in ogni modo, sempre nelle mani del popolo il quale, in linea di principio, avrebbe potuto richiedere la piena potestà di giudicare e, perché no,

di fare grazia. Certo, è un'ipotesi o, meglio, un'eventualità che i convenzionali hanno volutamente scartato, perché consapevoli di quali possibili conseguenze una tale scelta avrebbe potuto scatenare. Quando il problema fu posto, nell'inverno tra il 1792 e il 1793, i più lucidi oratori sviscerarono attentamente la questione; prevalse, in quel lungo e animato dibattito, l'idea di tenere disgiunti i due piani: da un lato il giudizio politico su l'uomo, Capeto, demandato all'Assemblea, dall'altro la sanzione al processo costituente, riservata al popolo riunito in assemblee primarie.

Anche Gustave Cunéo d'Ornano si rifà a quel frangente, ma preferisce lavorare il secondo aspetto della questione, quello relativo all'intreccio popolo/costituzione. (Qui citerò più distesamente di quanto lui non faccia, con l'ausilio del corsivo):

[...] la buona fede, diciamo, non consente di negare che ciò che si chiama la costituzione decretata negli anni 89, 90 e 91 non è mai stata né ha potuto essere altra cosa se non un progetto di costituzione, fin dopo l'accettazione del popolo sovrano.

È il primo principio riconosciuto dalla Convenzione, dalla sua apertura il 21 settembre. E quando abbiamo decretato che nessuna legge costituzionale potrebbe esservi senza la sanzione del popolo, non si deve immaginare che sia una legge nuova quella da noi pubblicata. Non abbiamo fatto altro se non proclamare con solennità una legge immutabile, universale, e antica quanto il genere umano. Non abbiamo fatto altro se non levare la ruggine del tempo che copriva questo articolo dei diritti dell'uomo. Non abbiamo fatto altro se non leggere ai nostri committenti e ristabilire in tutta la sua purezza, il testo della legge naturale, di questa legge impressa dal dito di Dio su un bronzo imperituro, e di cui né il dispotismo, né i costituenti, hanno mai disposto il potere di strappare le pagine [Desmoulins 1980, p. 470].

L'attacco scelto da Cunéo d'Ornano costituisce un programma a sé. Chiara è infatti la volontà di iscrivere la politica bonapartista nel solco della tradizione; una tradizione, però, come si evince dal taglio operato, che si appoggia al passato più re-

cente e non implica apertamente, come in Desmoulins, un legame ancestrale con la notte dei tempi. È su un piano di modernità, insomma, che il deputato di Cognac intende muoversi. La Rivoluzione a cui egli intende collegarsi idealmente, infatti, è quella dominata dalla Convenzione, alla fase in cui (per l'appunto) si agì secondo «i principi». Si tratta della tradizione più autentica, celebrata per la sua implicazione popolare, e resa ancor più pressante dalla consapevolezza di un appuntamento tanto importante quanto imminente: il centenario della Rivoluzione, l'anno in cui si dovrà trarre bilanci. Per il giovane deputato bonapartista la politica degli anni Settanta si trova come sospesa tra queste due date. Con la differenza che se il 1792 si apre con il principio della sanzione del popolo alla legge fondamentale, non è per nulla chiaro se allo scadere del 1889 quella promessa sarà soddisfatta. Diventa allora scontato chiedersi, così come effettivamente si chiede l'autore, che cosa potrebbero dire i padri della Rivoluzione rispetto al fondamento della Terza Repubblica, ostaggio del parlamentarismo più assoluto e indifferente alla ratifica del popolo:

Ah! Se la penna di Camille Desmoulins fosse qua per valutare questa Carta burlesca del 25 febbraio 1875! Se la voce possente di Danton potesse ancora replicare alle teorie costituzionali dei partigiani di una revisione angusta e limitata! [...] Andiamo, signori, usciamo dall'opportunismo e dal parlamentarismo; riprendiamo apertamente la tradizione spezzata! Prepariamoci al prossimo centenario del 1789, rimettendo in piedi i principi traditi! [Cunéo d'Ornano 1882, p. 27]

Il senso del discorso del deputato di Cognac è anche un altro. Ho detto, più sopra, che chiara, in lui, è la consapevolezza di sollevare una questione importante, una

questione che va alla radice stessa della politica moderna. Per questo si sente in diritto di apostrofare repubblicani e monarchici richiamandoli a riflettere sull'attualità. Ai monarchici, il cui principio è l'eredità e che tuttavia si sono inchinati di fronte alla volontà dei 221 (riferimento ai deputati estensori dell'*adresse* del 1830), chiede se «non sia meglio inchinarsi alla nazione intera». «Le idee politiche si rinnovano. Il popolo è sovrano» e, allora, perché non mettersi «in marcia con lui?» (ivi, p. 22). Ai repubblicani, ossia ai primi sostenitori dell'*appel au peuple*, chiede perché si ostinano a rifiutare un principio «nell'applicazione del quale a Danton succede Bonaparte, a Ledru-Rollin Napoleone III, e a Gambetta l'attuale capo del partito bonapartista?» (ivi, p. 21)

Il punto dirimente è sempre il popolo, il ruolo che questo soggetto della politica moderna deve rivestire nell'ordinamento attuale. Cunéo d'Ornano non ha dubbi in proposito: nonostante la sua personale preferenza per l'impero napoleonico – «il regime che meglio converrebbe alla nostra nazione egualitaria» (p. 23) – ciò che più importa è l'assetto democratico. Perché non può esservi «governo durevole e fecondo se non quello di cui il popolo stesso ha sigillato, con le sue forti mani, le assise definitive» (p. 24).

Non tanto la soluzione bonapartista (ma, in altra pagina, aveva scritto: «Il popolo e l'Imperatore formano dunque la sintesi definitiva dell'immortale Rivoluzione dell'89» Cunéo d'Ornano 1875, p. 6); quanto l'assetto democratico, intendendo per esso l'esercizio del suffragio universale (maschile, ovviamente) sia per la ratifica costituzionale sia per la scelta del capo del governo, costituisce quel minimo comune

denominatore a partire dal quale è possibile edificare l'unità della nazione. E, accanto ad esso, la Rivoluzione, come memoria vivente, pulsante e condivisa. Al di fuori di questo orizzonte, può esistere solo una politica faziosa e frantumata, lontana dalla volontà e dal sentimento del popolo. «Non si toglie il suffragio universale a un popolo che ne ha goduto», chiosa ancora Cunéo d'Ornano: sarebbe come intestardirsi a far «risalire un fiume alla sua fonte» (Cunéo d'Ornano 1882, pp. 22-23).

5. *Da Rousseau a Carré de Malberg*

Cunéo d'Ornano ha messo un dito nella piaga. Pur mirando a ottenere una riforma radicale del sistema politico, egli solleva una questione nodale per la storia, non solo francese, del plebiscito: anticipa e al tempo stesso increspa i termini di una questione che trova, da un capo, Rousseau e, dall'altro, Carré de Malberg.

Sono almeno due gli aspetti che contribuiscono a porre il filosofo di Ginevra all'origine della dimensione moderna dell'istituto plebiscitario. Uno riguarda il piano lessicale. Rousseau è forse il primo autore che utilizza il termine plebiscito in un'accezione nuova, e comunque diversa perché non del tutto ascrivibile all'uso coevo da parte degli antiquari. Nella lettera del 30 marzo 1776 a D'Argental, Rousseau scrive: «Nell'antica Roma e soprattutto a Ginevra e a Basilea, e nei piccoli cantoni, sono i cittadini a fare i plebisciti, vale a dire le leggi». Invito a riflettere sugli elementi che compongono il periodo: un'epoca definitivamente passata accanto a una pratica della piena contemporaneità e subito dopo

i plebisciti equiparati alle leggi. Come si vede, c'è parecchia confusione in questa breve, ma densa affermazione. Che tuttavia è un segnale, chiaro e forte, di un lungo (e doloroso) travaglio semantico.

L'altro aspetto chiama in causa implicazioni più specificamente politiche. Nel *Contratto Sociale*, tra le altre cose, Rousseau si sofferma sulle modalità di voto nell'antica Roma. Esamina con dovizia di particolari i differenti sistemi di raccolta dei suffragi vigenti ai tempi della Repubblica – comizi centuriati, comizi tribuni e comizi curiati – per esprimere su di essi un giudizio di valore (relativamente alla porzione che ne avrebbe ricavato più vantaggio). Del plebiscito, in particolare, sottolinea la grande e «irragionevole» ingiustizia legata al fatto di essere il decreto «di un corpo, in cui non erano ammessi tutti i suoi membri» (Rousseau 1966, p. 158).

Se si affianca quest'affermazione al celebre capitolo, tratto ancora dal *Contratto sociale*, che spiega che la legge altro non è se non un atto della volontà generale (Libro secondo, capitolo VI), i termini della questione si chiariscono e si complicano ad un tempo. Si chiariscono perché se ne deduce che il plebiscito romano non sarebbe una vera legge, nell'accezione rousseauiana, per una ragione sostanziale: in quanto decreto della plebe, esso è il frutto di una sola (ancorché cospicua) porzione del popolo.

A complicare le cose o, meglio, a far rientrare dalla porta ciò che si è appena gettato dalla finestra, vi è un'altra pagina del *Contratto*. Questa volta Rousseau scrive: «non vi è che una sola legge che, per la sua natura, esiga un consenso unanime; ed è il patto sociale; perché l'associazione civile è l'atto più volontario del mondo; essendo ogni uomo nato libero e padrone di se stes-

so, nessuno può, sotto qualsiasi pretesto, assoggettarlo senza il suo consenso» (ivi, p. 143). Sono parole che – pur difettando di quel consenso unanime, imprescindibile agli occhi di Rousseau – individuano nondimeno l’oggetto che i convenzionali, sulla scorta di Danton, sottoporranno a ratifica in sede di assemblee primarie; ricercando, per l’appunto, l’adesione libera e volontaria del popolo. Il plebiscito in veste moderna, insomma, rientra in gioco: non vi è *il nome*, è vero, ma *la cosa* parrebbe tutta lì.

D’altra parte, per Rousseau, fondamentale è assicurare al popolo l’esercizio della piena sovranità, indipendentemente da una delega a terzi o dalla tirannia del tempo. Per questo le leggi politiche fondamentali non possono vincolare *ab aeterno*: al contrario, «un popolo è sempre padrone di cambiare le sue leggi, anche le migliori» (ivi p. 74). Nel caso in cui le leggi non funzionino più, dato che le leggi, al pari degli uomini e delle nazioni, «invecchiano o si estinguono» (ivi, p. 75), possono darsi due strade: o il popolo elabora un nuovo patto (opzione che, in ogni modo, comporta una situazione eccezionale, dunque piuttosto rara nella storia di un popolo) oppure singoli cittadini se ne dissociano, cioè se ne vanno. L’arma di cui il cittadino può infatti disporre in ogni momento (e torniamo al Libro quarto) è il dissenso: «quando lo Stato è istituito, il consenso consiste nella residenza [sempre che si tratti di uno Stato libero]; abitare il territorio significa sottomettersi alla sovranità» (ivi, p. 143).

L’autore dell’*Émile*, insomma, procede con estrema cautela. Perché se ha chiaro che il patto sociale necessita del consenso unanime, afferma anche che neppure quel consenso può erigersi a vincolo assoluto.

Certo, va tenuto presente che Rousseau ha ragionato su questi temi in maniera del tutto teorica, quando la ratifica delle leggi fondamentali era ancora lontana da venire; e forse anche per questo, ordini e piani, che ai nostri occhi appaiono differenti, nel suo discorso sembrano confusi (tale appare, almeno a me, il passo della lettera a D’Armental sopra citata). Più in generale, com’è stato giustamente notato, è il problema del costituzionalismo che proprio non gli appartiene (Scuccimarra, s.d.). Né per i tempi né, soprattutto, per cultura politica: «i costumi, le consuetudini, e soprattutto l’opinione» (p. 75) rappresentano, egli scrive, la più importante specie di leggi, «incisa né nel marmo né nel bronzo, ma nel cuore dei cittadini» (*ibid.*). Ma questa importantissima specie, la stessa «che forma la vera costituzione dello Stato» (*ibid.*), non rientra, per sua esplicita ammissione, nei temi affrontati dal *Contratto sociale*.

Il che non toglie che proprio questo testo abbia impresso un segno forte e assai profondo all’impalcatura speculativa dei rivoluzionari: la tensione verso un’unanimità impossibile, eppure irrinunciabile, ha contribuito a determinare quel senso d’impotenza, o di vizio originario, che contraddistingue l’esercizio moderno della volontà generale e sovrana. *La faute à Rousseau*, come riassume Jacques Juillard (Id., 1985) riprendendo la chiusa della già ricordata canzonetta del piccolo Gavroche.

In realtà la maggiore *impasse* che il filosofo ginevrino ha lasciato ai rivoluzionari di fine Settecento è il rifiuto della rappresentanza. *Impasse* – si noti bene – non teorica ma pratica, perché proietta un’ombra ogni qual volta si parli in nome o per conto del *popolo*. La ragione è presto detta: nell’elaborazione di Rousseau popolo è il nome

collettivo degli associati che hanno dato vita, attraverso il patto, allo Stato; è dunque solo attraverso esso che può darsi la volontà generale, inalienabile e non rappresentabile. Ma, così dicendo, Rousseau pianta una serie di paletti tanto fitta che i rivoluzionari non ne potranno agilmente venire a capo.

Il principio della rappresentanza entra, a pieno titolo, negli strumenti della politica moderna con il 1789. E, poco dopo, con un ingresso non meno trionfale, sarà proclamato il principio del plebiscito in materia costituzionale (la *cosa*, non ancora il *nome*): una pratica, che come si è visto, rientra nell'esercizio da parte del popolo della sua volontà sovrana. Trovare il giusto equilibrio tra i due principi dissonanti sarà uno dei rompicapi lasciati in eredità dalla Rivoluzione.

I diversi regimi rivoluzionari e la stagione bonapartista si misureranno, ciascuno a modo suo, con il problema di fondo: il ruolo del popolo nell'articolazione dei pubblici poteri. Un problema che tornerà all'ordine del giorno anche in molte altre occasioni. Nel 1848, ad esempio, durante l'esame in aula sul progetto di costituzione: in quell'occasione l'Assemblea nazionale scarcerà quasi con sdegno la proposta di far avanzare assieme rappresentanza e ratifica popolare.

Lo stesso problema ritorna poi sotto la penna di Ernest Renan, proprio a ridosso dell'ultimo appuntamento plebiscitario di Luigi Napoleone Bonaparte; con un taglio assai particolare, come si evince da questa domanda che lo scrittore pone non solo a se stesso: «Il sovrano investito attraverso plebiscito della pienezza dei diritti popolari, può essere parlamentare?» (Renan 1969, p. 90). Può la pratica plebiscitaria sposarsi con le forme del governo parlamentare?

Domanda tutt'altro che retorica, se essa attraverserà in modo carsico la pubblicistica di ascendenza bonapartista (come si è visto) e quella d'ispirazione boulangista durante la Terza Repubblica. Quest'ultimo regime, però, si rivelerà del tutto sordo a qualunque apertura verso istanze di tipo referendario.

Non è un caso, allora, se il più compiuto e agguerrito attacco proverrà da un giurista di indiscutibile fede democratica e, al tempo stesso, severo critico dell'opportunismo repubblicano; un giurista che, per inciso, è all'origine dell'innesto referendario nella costituzione della Quinta Repubblica, un innesto dovuto per lo più all'opera di uno dei suoi allievi, René Capitant. Alludo alle *Considérations théoriques sur la question de la combinaison du referendum avec le parlementarisme* (1931) di Raymond Carré de Malberg, titolare della cattedra di diritto pubblico all'Università di Strasburgo dal gennaio 1919 fino «all'heure de la retraite».

La notazione geografica non è del tutto peregrina se si pensa che proprio in seguito all'annessione al Secondo Reich dell'Alsazia e della Lorena, Ernest Renan tenne la celebre conferenza dal titolo *Qu'est-ce qu'une nation?*; ovvero il testo dove appare l'ancor più celebre aforisma «*l'existence d'une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours*» (Renan 1882). Certo, nelle intenzioni del giurista alsaziano non vi è alcuna preoccupazione nazionalista, anche perché quando pubblica il saggio che ora analizzerò la sua terra era tornata a far parte della Francia da qualche tempo. Quello che in una certa misura avvicina i due autori, semmai, è una comune torsione verso un'accezione positiva della *cosa* evocata: sia che si tratti di una costru-

zione metaforica, come nel caso di Renan (anche se il *pardonnez-moi*, tra parentesi, fa intuire un sofferto travaglio interiore); sia che si discuta un nodo preciso e puntuale della politica contemporanea, come si propone Carré de Malberg.

La sua preoccupazione maggiore, in effetti, è di ordine teorico: egli ne ha piena consapevolezza, tant'è che scrive a ridosso di una crisi del parlamentarismo che la stessa Union interparlementaire, qualche anno addietro, aveva messo all'ordine del giorno e tematizzato grazie a una pubblicazione specifica (Union interparlementaire 1928).

E il problema, a ben vedere, non è affatto diverso. Si tratta, dice Carré de Malberg, di verificare, «dal punto di vista delle concezioni stesse sul fondamento delle quali è stato introdotto primitivamente il parlamentarismo, la legittimità delle innovazioni o rivendicazioni che mirano a mescolarlo alla democrazia» (Carré de Malberg 1931, p. 230). In altre parole: per il giurista di Strasburgo il referendum potrebbe avere una funzione simile a quella che, a suo tempo, le carte costituzionali ebbero sulle monarchie. Così come quelle carte seppero limitare l'esercizio assoluto del potere da parte dei monarchi, allo stesso modo il referendum potrebbe limitare l'assolutezza dei parlamenti odierni.

Il referendum a cui pensa Carré de Malberg, tuttavia, è uno strumento attivo, presente e continuativo, uno strumento molto simile all'idea di legge formulata da Rousseau nel *Contratto sociale*. Non a caso, egli fa riferimento al filosofo ginevrino, e prende da lui in prestito la celebre comparazione tra popoli e individui. Per sviluppare il seguente ragionamento: è evidente che i popoli necessitano di tutori e di rap-

presentanti, quali i monarchi e i parlamenti, fino a quando sono nell'infanzia o in stato di minorità. «Ma quando un popolo è giunto all'età della maturità, deve essere diventato capace di cogliere e di apprezzare la portata dei suoi interessi pubblici» (ivi, p. 232).

La metafora circa lo sviluppo biologico dei popoli, che tanta fortuna aveva conosciuto nel corso dell'Ottocento, serve ora a Carré de Malberg per mostrare come il parlamentarismo sia divenuto uno strumento inadeguato, se non proprio desueto, per rispondere alle sfide della politica moderna. Per lungo tempo esso ha svolto una funzione di tramite tra comunità nazionale e la Corona, così come mostra l'origine elettiva, per lo meno nella maggior parte dei casi, dei suoi membri. Ma i fini, le aspettative, gli umori, tutto insomma è cambiato. È ormai tempo che la sovranità detenuta dal parlamento torni al popolo e che il primo sia «riportato al rango di semplice autorità» (ivi, pp. 228-229). Non per questo il parlamento perderà la sua funzione rappresentativa; al contrario, essa resterà tale e quale, ma questa volta sarà limitata, soggetta cioè al vero sovrano, il popolo, colui che statuisce in ultima istanza. Carré de Malberg non lo fa ma certo avrebbe potuto chiedersi, come a suo tempo aveva fatto Barère, «che cosa sono alcuni rappresentanti nel momento in cui la nazione è in piedi?» (*Archives Parlementaires*, tomo 67, p. 555).

A quali conseguenze aprirebbe un tale rimescolamento delle posizioni? A questa domanda legittima, Carré de Malberg risponde invece senza mezzi termini, affermando che ciò che si prospetta è un «trasformazione radicale nella scala gerarchica dei poteri» (ivi, p. 239). Perché la potenza popolare non solo limiterebbe quella del

Parlamento, ma addirittura – come si addice a un vero sovrano – la dominerebbe. Né la rarità dei suoi interventi potrebbe addolcire la gravità di questa affermazione dato che non è dalla misura o dalla frequenza degli interventi che si è mai giudicata la qualità dei sovrani.

L'intervento di Carré de Malberg mira dunque a innalzare i cittadini alla loro vera qualità di popolo-sovrano, predisponendo per essi quegli strumenti «deliberativi» che, soli, consentono alla volontà generale di manifestarsi.

Così il cerchio, a oltre centotrenta anni di distanza, viene a chiudersi. Perché se vi è un filo da riannodare, con la tradizione rivoluzionaria, quello non può che essere, anche per il giurista di Strasburgo, il filo della costituzione giacobina. Soltanto essa ha sviluppato in modo logico le premesse poste dall'art. 4 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* del 1793, (cioè «La legge è la libera espressione della volontà generale»): perché è in questo testo che il perfezionamento delle leggi avviene attraverso «la sanzione che è loro data, silenziosamente o espressamente, dal popolo» (ivi, p. 236).

Recupero di Rousseau, senza dubbio. Ma, forse, in queste pagine si potrebbe cogliere anche un'anticipazione di un certo Condorcet; di quel Condorcet grande "ingegnere" costituzionale che solo di lì a qualche decennio la storiografia avrebbe cominciato a riscoprire. (Ma si tratta soltanto di un'ipotesi di lavoro, tutta da verificare). Resta nondimeno che l'investitura del popolo a vero depositario della sovranità – giacché esso solo, attraverso lo strumento plebiscitario è in grado di realizzare in modo compiuto la volontà generale – non è che un ulteriore passaggio (ma anche l'en-

nesimo paradosso) dei molteplici *avatars* di un istituto ormai irrinunciabile nell'orizzonte della politica contemporanea.

Bibliografia

Archives Parlementaires. Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises. Première série 1787-1799, Paris, Paul Dupont, 1862-;

Amigues J.

[1881] *Discours prononcé le 1^{er} février 1881 à la Réunion de l'Hôtel des Chambres Syndicales par M. Jules Amigues, ancien député, extrait du journal «Le petit Caporal»*, Paris;

Baticle R.

[1909-10] *Le plébiscite sur la Constitution de 1793*, in «La Révolution française», 57 (1909), pp. 496-524; 58 (1910), pp. 5-30, 117-155, 193-237, 327-341, 385-410.

Bonaparte N.

[2004] *Correspondance générale*, sous la direction de Th. Lentz, vol. I, Paris, Fayard;

Carr E.H.

[1966] *Sei lezioni sulla storia*, seconda edizione a cura di R.W. Davies, Torino, Einaudi;

Carré de Malberg R.

[1931] *Considérations théoriques sur la question de la combinaison du referendum avec le parlementarisme*, in «Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger», 48, n. 2, pp. 225-244;

Cassina C.

[2007] *Parole vecchie, Parole nuove. Ottocento francese e modernità politica*, Roma, Carocci;

Cunéo d'Ornano G.

[1875] *Le peuple et l'Empereur*, Paris, Lachaud Éd.s.;

[1882] *La politique des principes. Discours prononcé à Segonzac le 12 février 1882*, Angoulême, Au Bureau du Suffrage Universel;

Denquin J.-M.

[1976] *Référendum et plébiscite. Essai de théorie générale*, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence;

Desmoulins C.

[1980] *Oeuvres*, volume I, München, Kraus Reprint;

Figiani E.

[1995] *Per una storia delle teorie e pratiche plebiscitarie nell'Eu-*

- ropa moderna e contemporanea*, in «Annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento», XXI, Bologna, il Mulino, pp. 267-333;
- Godechot J.
[1951] *Les institutions de la France sous la Révolution et l'Empire*, Paris, Presses Universitaires de la France;
- [1979] *Les constitutions de la France depuis 1789*, Paris, Garnier-Flammarion;
- Gueniffey P.
[1993] *Le nombre et la raison. La Révolution française et les élections*, Paris, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales;
- Hugo V.
[1987] *Napoleon le Petit*, in Id., *Oeuvres complètes. Histoire*, Paris, Éditions Roberty Laffont;
- Hunt L.
[2007] *La Rivoluzione francese. Politica, cultura, classi sociali*, Bologna, il Mulino;
- Jellinek G.
[2002] *La dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*, a cura di G. Bongiovanni, Roma-Bari, Laterza;
- Julliard J.
[1985] *La faute à Rousseau. Essai sur les conséquences historiques de l'idée de souveraineté populaire*, Paris, Éditions du Seuil;
- Larizza M.
[1999] *Bandiera verde contro bandiera rossa. Auguste Comte e gli inizi della Société positiviste (1848-1852)*, Bologna, il Mulino;
- Luzzatto S.
[2009] *Bonbon Robespierre. Il terrore dal volto umano*, Torino, Einaudi;
- Martucci R.
[2001] *L'ossessione costituente. Forme di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, il Mulino;
- Ordre et marche de la fête de l'unité et de l'indivisibilité de la république, Qui aura lieu le 10 août, décrétée par la Convention nationale*, Firmin Gourdin s.d. [1793];
- Ozouf M.
[1976] *La fête révolutionnaire 1789-1799*, Paris, Gallimard;
- Reinhard W.
[2002] *Storia del colonialismo*, Torino, Einaudi;
- Renan E.
[1869] *La Monarchie constitutionnelle en France*, in «Revue des Deux Mondes», novembre 1869;
- [1882] *Qu'est-ce qu'une nation? Conférence faite en Sorbonne, le 11 mars 1882*, Paris, Presses Pocket, 1992;
- Rosanvallon P.
[2000] *La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France*, Paris, Gallimard;
- Rousseau J.-J.
[1966] *Il Contratto Sociale*, con un saggio introduttivo di Robert Derathé, Torino, Einaudi;
- Scuccimarra L.
[2009] *Sovranità popolare e Costituzione*, in *La Costituzione Francese / La Constitution Française*, a cura di N. Calamo Specchia, Torino, Giappichelli;
- Tamburo I.
[1906-12] «Plebiscito», in *Il digesto italiano*, Torino, Unione Tipografica Editori Torino;
- Uleri P.V.
[2003] *Referendum e democrazia. Una prospettiva comparata*, Bologna, il Mulino;
- Union Interparlementaire.
[1928] *L'évolution actuelle du régime représentatif*, Lausanne, Payot.